

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MATTARELLA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	97
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
SCARASCIA ed altri: Norme in favore della pesca costiera per l'erogazione del credito attraverso la Fondazione assistenza e rifornimento pesca (F. A. R. P.) (669)	97
PRESIDENTE	97, 98, 100
VIALE, <i>Relatore</i>	97, 98, 100
POLANO	99, 100
SCARASCIA	99
TURNATURI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	99, 100
TROISI	99
BARDANZELLI	99
BOGONI	100
CONCAS	100
TERRAGNI	100
MACRELLI	100
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	101

La seduta comincia alle 10,10.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianchi Gerardo e Cappugi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: Norme in favore della pesca costiera per l'erogazione del credito attraverso la Fondazione assistenza e rifornimento pesca (F.A.R.P.) (669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarascia, Amodio, Merenda, Sinasio, Russo Spina Raffaello, Simonacci, Troisi, Misasi, e Chiatante: « Norme in favore della pesca costiera per l'erogazione del credito attraverso la Fondazione assistenza e rifornimento pesca (F.A.R.P.) ».

Come la Commissione ricorderà, la proposta assegnataci dapprima in sede referente, ci è stata successivamente rimessa in sede legislativa dietro nostra richiesta. Su di essa ha espresso parere favorevole la Commissione VI (finanze e tesoro).

L'onorevole Viale, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

VIALE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, venne istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio. Con la successiva legge 13 marzo 1958, n. 281, veniva disposto che l'esercizio del credito peschereccio potesse essere effettuato anche dalla F.A.R.P. Si tratta di una benemerita associazione che, tra l'altro, ha lo scopo di aiutare le cooperative di pescatori a provvedersi di mezzi di lavoro mediante la fornitura di attrezzatura a pagamento rateale. La Fondazione aveva avuto nel

1955, in virtù della legge 3 maggio 1955, n. 427, la concessione di un contributo annuo di 50 milioni appunto perché le fosse consentita l'attività di assistenza e di credito a favore della piccola pesca. Ora, nonostante la modestia di tale contributo, la F.A.R.P. ha svolto un'opera veramente meritoria a favore della disagiata categoria dei piccoli pescatori costieri. È appunto per consentire un'espansione di tale attività che la succitata legge n. 281 del 1958 consentì alla Fondazione di esercitare il credito peschereccio con la potestà di disporre del fondo di rotazione di cui alla suddetta legge n. 1457.

Nonostante tali provvidenze, i pescatori hanno potuto beneficiare scarsamente delle agevolazioni loro accordate con le leggi suddette, soprattutto a causa delle eccessive garanzie richieste per la concessione dei crediti e per la troppo complicata procedura prevista.

La legge che stiamo esaminando ha appunto lo scopo di consentire alla F.A.R.P. di operare con un sistema più semplice, basato sulla fiducia che può offrire colui che richiede il credito, indipendentemente dalle garanzie reali. Ovverosia, fino ad un limite massimo di 500 mila lire, la F.A.R.P. può accontentarsi delle garanzie personali del richiedente.

Non ho bisogno di illustrare a lungo l'opportunità di questa proposta. L'esperienza compiuta dalla F.A.R.P. in passato attraverso l'erogazione di 220 milioni di crediti nel giro di 3 anni dimostra che le insolvenze sono state scarsissime, come è largamente documentato nella relazione accompagnatrice della proposta di legge, anche nei casi in cui la Fondazione ha operato in base a garanzie di carattere esclusivamente personale.

La mia conclusione dunque è decisamente favorevole all'accoglimento della proposta di legge degli onorevoli Scarascia ed altri. Provvidenze del genere, anzi, dovrebbero essere adottate anche per i settori dell'artigianato e dell'agricoltura.

Io però mi permetto proporre un testo complessivo sostitutivo di quello originario, redatto insieme al primo firmatario onorevole Scarascia e al rappresentante del Governo.

Tale nuovo testo, per altro, non modifica sostanzialmente la portata e lo spirito della proposta originaria, ma ne migliora e semplifica la formulazione, in modo da evitare possibilità di equivoci.

Quindi io propongo, concludendo, che innanzitutto il titolo della proposta di legge sia sostituito dal seguente: « Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera attraverso la Fondazione assisten-

za e rifornimento pesca (F.A.R.P.) »; e che poi gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge stessa siano sostituiti da un solo articolo di questo tenore:

« Il credito peschereccio, di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 281, potrà essere esercitato dalla F.A.R.P. a favore dei pescatori della pesca costiera e delle loro cooperative.

I crediti di cui al precedente comma non potranno superare l'importo di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni sarà compiuto entro il termine massimo di anni cinque.

I suddetti crediti saranno concessi esclusivamente con garanzie personali ».

Propongo infine che siano sostituite nell'articolo 6 della proposta di legge, che diventa articolo 2, le parole « entra in vigore il giorno stesso », con le altre « entra in vigore il giorno successivo ».

PRESIDENTE. La proposta di legge degli onorevoli Scarascia ed altri è articolata in sei articoli. Il relatore, d'accordo con il presentatore e con il rappresentante del Governo, propone di sostituire i primi cinque articoli con un solo articolo, nel quale sono ancora ampliate, così mi sembra, le facilitazioni in favore della pesca costiera. Infatti non sono previsti i termini di scadenza per l'ammortamento proporzionalmente all'ammontare del credito, bensì è fissato il periodo massimo di cinque anni, ed il credito stesso non è subordinato a garanzie ipotecarie e reali, ma può essere accordato con semplice garanzia personale.

Inoltre, lo stesso relatore propone una modifica all'articolo 6 della proposta di legge, nel senso di stabilire che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

A tale proposito, mi sia consentito di far rilevare la inopportunità dell'articolo stesso, perché la prassi invalsa di rendere quasi normale ciò che per norma costituzionale è di carattere eccezionale, di stabilire cioè l'entrata in vigore di una legge trascurando la vacatio dei quindici giorni, prevista dalla Costituzione, mi pare costituisca un abuso. Si deve ricorrere alla eccezione solo nei casi di particolare urgenza che, nella fattispecie, non vedo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VIALE, Relatore. La mia proposta aveva il semplice scopo di correggere ciò che mi sembra impossibile, e cioè che l'entrata in vigore della legge avvenisse il giorno stesso della sua pubblicazione. Non ho quindi nulla in-

contrario alla soppressione dell'articolo 6 del provvedimento suggerita dall'onorevole Presidente.

POLANO. Sono d'accordo sul testo sostitutivo proposto dal relatore. Mi parrebbe opportuno, tuttavia, che il rappresentante del Governo ci esponesse i motivi per i quali, a sua volta, è d'accordo col relatore.

SCARASCIA. Mi pare che la relazione dell'onorevole Viale sia stata completa. Tuttavia, quale presentatore della proposta di legge, mi sia consentito di illustrarne brevemente, alla Commissione, la sua opportunità data la situazione molto strana che si è andata creando in questo campo.

Mentre la F.A.R.P., con i fondi propri e con il contributo annuo di 50 milioni di lire erogato dal Ministero della marina mercantile, provvedeva ad esercitare in tutta Italia, senza formalità e con la massima convenienza per i pescatori, una forma di piccolo credito che si estrinsecava, in caso di sinistro, anche sotto forma di assegnazioni a fondo perduto, sia pure di piccole cifre, e con la distribuzione di materiale a credito con un semplice avallo che talvolta i pescatori si davano l'un l'altro, intervenne la nuova legge che, creando il fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, raggiunse, è vero, scopi altamente benefici, ma, praticamente, finì con l'impedire alla piccola pesca di poter ricorrere al fondo stesso. Inserendo infatti la F.A.R.P. fra gli istituti di credito, si vennero a complicare le procedure e divennero perfino necessarie le garanzie ipotecarie e reali.

È bene tenere presente che la F.A.R.P. è un organismo nel quale sono rappresentate tutte le organizzazioni della pesca, tanto è vero che vi è la rappresentanza delle cooperative e dei tecnici stessi della pesca; la F.A.R.P. cioè, agisce al di sopra e al di fuori di ogni questione politica.

Per quanto concerne la richiesta del relatore di sostituire i primi cinque articoli della proposta di legge con un solo articolo, debbo dire che mi sono dichiarato favorevole ad essa perché, a seguito di un colloquio con il rappresentante del Governo, prima che iniziasse la seduta, ho avuto da questi assicurazione che alcune delle norme contenute nella proposta di legge, che, però, non figurano nel nuovo testo presentato dal relatore, saranno attuate sul piano amministrativo. Gradirei comunque che il rappresentante del Governo, nell'esprimere il suo parere sul testo proposto dal relatore, confermasse tale impegno.

TURNATURI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Come è stato opportuna-

mente messo in luce dal relatore, dal proponente e dallo stesso onorevole Presidente, lo scopo fondamentale della proposta di legge è quello di rendere possibile l'esercizio del credito ai pescatori con forme limitate di garanzia. Se l'approvazione della proposta di legge dovesse sollevare anche una sola perplessità, per fugarla basterebbe citare l'esperienza vissuta dalla F.A.R.P., ente che fu autorizzato con la legge 13 marzo 1958, n. 281, ad esercitare il credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, la quale creava il fondo di rotazione per l'esercizio di detto credito. Orbene, ho il dovere di informare la Commissione che la F.A.R.P., da quando la legge fu promulgata ad oggi, non ha effettuato alcuna erogazione di credito ai pescatori che si dedicano alla pesca costiera, perché le garanzie che la legge prevede per dette operazioni sono troppo onerose per questa categoria di beneficiari. Pertanto, molto opportunamente l'onorevole Scarascia ha preso l'iniziativa di presentare la proposta di legge, sottoposta oggi all'esame della Commissione.

Vediamo ora perché è stato concordato un testo sostitutivo. L'opportunità dello stesso si è manifestata in sede di esame preliminare, allorché si è convenuto che alcune norme contenute nel testo originario avrebbero potuto essere adottate in sede amministrativa. A tale proposito do assicurare che il Ministero della marina mercantile, in sede di applicazione della legge, darà disposizioni alla F.A.R.P. secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 2 della proposta di legge, il cui testo non è riprodotto in quello sostitutivo, ed all'uopo preciso che il richiamo alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è apparso inutile, perché è la legge stessa che demanda al Governo la predetta facoltà.

Poiché dunque il fine essenziale del provvedimento è quello di consentire ai pescatori della pesca costiera e alle loro cooperative di ottenere crediti dalla F.A.R.P. a condizioni vantaggiose e con semplici garanzie personali, si è ritenuto che la formulazione del nuovo testo, nella sua semplicità, rispondesse pienamente allo scopo.

TROISI. L'opportunità del provvedimento, che risulterà in pratica molto benefico per la categoria dei piccoli pescatori, è evidente. Sono senz'altro favorevole ad esso, nella formulazione proposta dal relatore.

BARDANZELLU. Nel plaudire all'iniziativa dell'onorevole Scarascia, mi dichiaro favorevole al provvedimento, augurandomi che possano trarne particolare beneficio i pescatori

sardi che costituiscono la categoria più povera di lavoratori.

BOGONI. Gradirei che fossero chiariti alcuni punti, ed a tal fine rivolgo delle domande. La prima è questa: l'esercizio del credito peschereccio potrà essere esercitato a favore dei pescatori della pesca costiera in genere e delle loro cooperative, o solamente a favore di pescatori in quanto soci di cooperative? La seconda domanda riguarda invece l'importo massimo del credito ottenibile ed è la seguente: sono sufficienti 500.000 lire per mettere un pescatore nella condizione di riassestare il proprio armamento? La terza domanda, infine, concerne il limite di tempo concesso per l'ammortamento: in merito chiedo se, considerando bene le cose, cinque anni sono effettivamente un giusto margine oppure no. A me sembra che siano sempre pochi.

POLANO. Penso anch'io che il credito di cui potranno beneficiare i piccoli pescatori, se limitato a 500.000 lire, potrà loro consentire relativamente poco. Bisognerebbe perciò vedere di aumentare tale limite, portandolo magari a lire 700.000. Non faccio comunque una richiesta formale.

VIALE, *Relatore*. Del credito peschereccio possono beneficiare sia le cooperative di pescatori come enti, sia i singoli pescatori, anche non soci di cooperative. Per quanto riguarda l'importo massimo, bisogna tenere presente che esso è mantenuto nel limite di 500.000 lire perché viene concesso con le sole garanzie personali. Comunque, ove necessiti il ricorso ad un prestito in misura maggiore, può sempre intervenire il fondo di rotazione a disposizione della stessa F.A.R.P., ma allora, in casi del genere, non bastano più le garanzie personali, occorrono bensì garanzie reali. Quanto poi al periodo massimo di cinque anni previsto per l'estinzione del debito, debbo dire che non si può prescindere da quanto stabilito dalla legge 13 marzo 1958.

TURNATURI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Come ho già detto, la proposta di legge tende esclusivamente a porre i piccoli pescatori nella condizione di poter fruire delle erogazioni della F.A.R.P. con semplici garanzie personali, per somme non superiori però alle 500.000 lire. Le cooperative o i singoli pescatori che si venissero a trovare nella necessità di chiedere un contributo maggiore, hanno sempre la possibilità di ottenerlo, perché la legge 27 dicembre 1956 prevede la concessione di erogazioni fino a 10 milioni di lire, ma, naturalmente, prescrive garanzie ipotecarie e reali.

CONCAS. In linea generale sono favorevole alla proposta di legge. Per maggiore chiarezza, tuttavia, riterrei opportuno di modificare il testo sostitutivo proposto dal relatore nel senso di stabilire che il credito peschereccio è esercitato a favore dei singoli pescatori della pesca costiera e a favore delle loro cooperative.

TERRAGNI. Poiché deve trattarsi di due cose distinte e separate, ritengo opportuno dire « a favore dei pescatori singoli e di cooperative di pescatori ».

MACRELLI. Sembra anche a me che debba essere modificata la dizione. Un pescatore che non è iscritto a nessuna cooperativa, ha ugualmente diritto a beneficiare del credito di cui trattasi; è evidente quindi che non si può dire « a favore dei pescatori e delle loro cooperative ».

PRESIDENTE. A mio avviso la dizione potrebbe essere così modificata: « a favore dei pescatori della pesca costiera e a favore delle cooperative di pescatori della pesca costiera ». È una ripetizione, ma è senz'altro efficace.

TURNATURI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A nome del Governo vorrei pregare la Commissione di considerare che non possono sorgere preoccupazioni al riguardo; precise disposizioni saranno infatti date alla F.A.R.P. Mi pare quindi che possa essere accolto senz'altro il testo sostitutivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. La dizione usata nel testo sostitutivo potrebbe anche andar bene. Però, date le perplessità che essa ha suscitato in alcuni membri della Commissione, dobbiamo cercare di stabilire una maggiore chiarezza. Identiche perplessità potrebbero sorgere anche nella stessa F.A.R.P. o nel magistrato in caso di vertenza giudiziaria. Penso quindi che la dizione da me proposta per semplici motivi di assoluta chiarezza, possa essere accolta.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« L'esercizio del credito peschereccio, di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 281, potrà essere esercitato dalla F.A.R.P. esclusivamente a favore dei pescatori della pesca costiera e delle loro cooperative ».

Il relatore, d'accordo con il presentatore della proposta di legge e con il rappresentante del Governo, ha proposto un testo sostitutivo

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

non solo di detto articolo, ma anche dei successivi articoli 2, 3, 4, e 5, testo che è stato rielaborato e che risulta così formulato:

« Il credito peschereccio, di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 281, potrà essere esercitato dalla F.A.R.P. a favore dei pescatori della pesca costiera e a favore delle cooperative di pescatori della pesca costiera.

I crediti di cui al precedente comma non potranno superare l'importo di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni sarà compiuto entro il termine massimo di cinque anni.

I suddetti crediti saranno concessi esclusivamente con garanzie personali ».

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do quindi lettura dell'articolo 6:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ».

Il relatore ha proposto di sostituire le parole: « entra in vigore il giorno stesso », con le altre: « entra in vigore il giorno successivo ».

Ho fatto rilevare personalmente la inopportunità di tale articolo, inopportunità poi condivisa dallo stesso relatore.

Non essendovi obiezioni, pongo in votazione la soppressione anche di tale articolo.

(È approvata).

Il relatore ha inoltre proposto di sostituire il titolo della proposta di legge: « Norme in favore della pesca costiera per l'erogazione del credito attraverso la Fondazione assistenza e rifornimento pesca (F.A.R.P.) » con il seguente che risulta più aderente alla nuova formulazione della proposta di legge stessa:

« Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera attraverso la Fondazione assistenza e rifornimento pesca (F.A.R.P.) ».

Pongo in votazione tale nuovo titolo.

(È approvato).

La proposta di legge, che a seguito della sostituzione degli articoli 2, 3, 4, 5 e della soppressione dell'articolo 6, consta di un unico articolo, sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge approvata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

SCARASCIA ed altri: « Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera attraverso la Fondazione assistenza e rifornimento pesca (F.A.R.P.) » (669):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Ambrosini, Amodio, Armani, Armato, Bardanzellu, Bogoni, Boidi, Bolla, Calvaresi, Canestrari, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Francavilla, Frunzio, Geffer Wondrich, Macrelli, Mancini, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Polano, Ricca, Romano Bartolomeo, Sammartino, Simonini, Terragni, Togni Giulio Bruno, Troisi e Viale.

Sono in congedo.

Bianchi Gerardo e Cappugi.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI